



## **Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: [info@studioamartelli.it](mailto:info@studioamartelli.it)

### **Aggiornamento del 29 Luglio 2009**

#### ***Da Il Sole 24 Ore, 29/07/2009***

#### ***Rimpatri e regolarizzazioni hanno sette mesi di tempo***

La nuova versione dello scudo fiscale, dopo il passaggio alla Camera, prende forma e comincia a dettare tempi e modalità per l'adesione di tutti i contribuenti che vogliono rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero, in dispregio delle regole imposte per il monitoraggio fiscale dal decreto legge 167/90. L'attuale versione della sanatoria, prevista dall'articolo 13 bis del decreto legge 78/2009, consente in alternativa di: rimpatriare in Italia le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Stati non appartenenti all'Ue; rimpatriare in Italia ovvero regolarizzare le medesime attività detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti al See (Spazio economico europeo) che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (per ora solo Norvegia). Le attività finanziarie e patrimoniali devono essere detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008: la disposizione ha lo scopo di evitare manovre elusive che consentano ai contribuenti di regolarizzare posizioni costituite ad hoc dopo un termine in cui era prevedibile l'emanazione di un provvedimento di clemenza. Questa condizione temporale si ritiene che, anche sulla base delle esperienze pregresse, dovrà essere attestata, in caso di rimpatrio, dall'interessato stesso ovvero in caso di regolarizzazione dall'intermediario non residente. Inoltre il rimpatrio o, quando ammessa, la regolarizzazione deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010. In effetti, in questo periodo al contribuente è rimessa la scelta del momento in cui effettuare l'operazione di emersione. In questo periodo devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti. Adempimenti che saranno definiti da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Nonostante questo provvedimento non sia ancora disponibile, è tuttavia possibile - in base al richiamo fatto dal comma 5 dell'articolo 13 bis del Dl 78/2009 a specifiche disposizioni di legge relative alle precedenti versioni dello scudo fiscale - ritenere che in questo periodo il contribuente, in caso di rimpatrio, dovrà presentare una dichiarazione riservata agli intermediari nazionali, conferire agli stessi l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, fornirgli la provvista per il versamento dell'imposta sostitutiva. Analoghi comportamenti saranno dovuti, pur in assenza di un effettivo rimpatrio, da chi deve regolarizzare le attività che resteranno all'estero. In particolare, questi contribuenti dovranno presentare agli intermediari la dichiarazione riservata e dovranno fornire a questi ultimi la provvista per il pagamento dell'imposta sostitutiva. Gli intermediari a loro volta dovranno restituire, sempre entro il 5 aprile 2010, copia della dichiarazione riservata e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva.

***Da Italia Oggi, 29/07/2009***

***Protezione da scudo solo col 5%***

Preclusione degli accertamenti effettiva solo nel caso in cui sia stata effettivamente corrisposta l'imposta del 5% sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione: è questo infatti l'adempimento che perfeziona lo scudo fiscale. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione riservata, lo scudo potrà essere opposto anche soltanto al momento di impugnativa dell'avviso di accertamento. Sono queste due delle ulteriori osservazioni che possono essere formulate in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 che è stato introdotto in sede di conversione del provvedimento e che ripropone, nella sostanza, quanto previsto dal decreto legge n. 350 del 2001.

***Da Italia Oggi, 29/07/2009***

***Addio birra in sagre, feste e mercati***

Da oggi scatta il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei ristoranti e bar (i tavolini all'aperto, subito fuori dai locali). Ciò significa che chiunque venda una lattina di birra, fuori da un esercizio pubblico, ad esempio in un mercato rionale, potrà incorrere in una sanzione di 4 mila euro. E chi, ad esempio, venderà bottiglie di vino, in mercati o sagre in cui si commercializzano prodotti tipici, sarà punito con la stessa pena. Non solo. Per la vendita di alcolici oltre le 24, la sanzione arriva addirittura a 30 mila euro. I soggetti colpiti sono evidentemente due: l'ambulante e chi somministra alcolici su aree pubbliche. Tra questi ultimi, anche coloro che commerciano prodotti tipici e usano vendere al consumatore, accanto al cibo, bevande alcoliche. Per esempio birre e panini. O vino e piadine. E' previsto dall'art. 23 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che ha come obiettivo quello di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite sulle aree pubbliche di bevande alcoliche. Specie in orari notturni e mediante distributori automatici. Prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature, per chi infrange le regole.